

# IL PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

*(The action for cease-and-desist order in the administrative process of the  
Italian legal system)*

**Mario Tocci<sup>1</sup>**

*Abstract (it)* Il presente contributo tende ad analizzare le caratteristiche e gli effetti del procedimento per decreto ingiuntivo nel processo amministrativo.

*Abstract (en)* This paper aims to analyse the features and the effects of the action for cease-and-desist order in the administrative process.

**SOMMARIO:** **1.** L'avvento del procedimento per decreto ingiuntivo nel processo amministrativo italiano; – **2.** Il contesto applicativo; – **3.** *Legitimatio ad causam* della Pubblica Amministrazione; – **4.** L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice amministrativo; – **5.** L'ottemperabilità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice amministrativo; – **6.** Conclusioni.

*SUMMARY:* **1.** The coming of the action for cease-and-desist order in the Italian administrative process – **2.** The context of application – **3.** *Legitimatio ad causam* of the Public Administration – **4.** The objection to the cease-and-desist order issued by the administrative judge – **5.** The fulfilment of the cease-and-desist order issued by the administrative judge – **6.** Conclusions.

---

<sup>1\*</sup> Avvocato e dottore di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” nell'Università degli Studi della Calabria

## 1. L'avvento del procedimento per decreto ingiuntivo nel processo amministrativo italiano.

Il procedimento per decreto ingiuntivo nel processo amministrativo è regolato dal disposto dell'art. 118 del d. lgs. 02/07/2010 n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), che invero rinvia alle disposizioni del Capo Primo del Titolo Primo del Libro Quarto del Codice di Procedura Civile.

Segnatamente, alla stregua di tale disposto normativo, chi vanta un diritto soggettivo di natura patrimoniale nell'ambito di una delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può agire, in via monitoria, nanti il medesimo analogamente al titolare di eguale diritto in materie differenti da quelle testé menzionate, facultato ad adire il giudice ordinario.

La *ratio* della previsione normativa del procedimento in analisi va individuata nell'equiparazione di tutti i diritti patrimoniali, laddove diversamente quelli afferenti alla cognizione indefettibile del giudice amministrativo riceverebbero dall'ordinamento giuridico una tutela deteriore, con violazione dei principi di eguaglianza ed effettività della tutela di cui agli artt. 3, 24 e 113 della Carta Costituzionale<sup>2</sup>.

L'attivabilità del procedimento *de quo*, infatti, permette anche al creditore che intenda azionare una pretesa patrimoniale ascrivibile all'insieme degli interessi legittimi anziché al novero dei diritti soggettivi perfetti di ottenere rapidamente un titolo senza dover attendere i tempi del giudizio ordinario<sup>3</sup>.

Il percorso (quasi compiuto, oggidì) che ha condotto all'applicabilità degli strumenti civilistici di tutela sommaria è stato lungo e tortuoso<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> A. GIORDANO, *Il procedimento ingiuntivo nel processo amministrativo*, in *GIURETA, Rivista di diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, XII, 2014, p. 147.

<sup>3</sup> Sulla rapidità di risultato del procedimento ingiuntivo, vedansi: C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 247; E. GARBAGNATI, *Il procedimento di ingiunzione*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 28; G. TOTA, *Il procedimento per ingiunzione: profili storici e di diritto comparato*, in AA. VV., *Il procedimento di ingiunzione*, diretto da B. Capponi, Zanichelli, Bologna, 2009, pp. 1 e ss.

<sup>4</sup> E. A. APICELLA, *I procedimenti ingiuntivi*, in B. SASSANI - R. VILLATA (a cura di), *Il processo davanti al giudice amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 149 e ss.; E. A.

L'art. 21 della legge 06/12/1971 n. 1034 non permetteva al giudice amministrativo di dettare provvedimenti idonei ad assicurare in via interinale il pagamento di somme di denaro a carico della Pubblica Amministrazione e in favore di privati fino all'intervento della Consulta<sup>5</sup>, che ne aveva appunto dichiarato l'illegittimità costituzionale a cagione del contrasto con gli artt. 3 e 113 della Costituzione.

Quantunque, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva successivamente offerto un'interpretazione costituzionalmente conforme di tale disposizione, onde potessero emanarsi ordini immediati di pagamento<sup>6</sup>, che aveva suscitato in dottrina plausi<sup>7</sup> e biasimi<sup>8</sup> al contempo.

Con la promulgazione della legge 205/2000 l'istituto monitorio nel processo amministrativo ha assunto particolare vigore, in quanto l'art. 8 prevedeva l'applicazione delle disposizioni del Capo Primo del Titolo Primo del Libro Quarto del Codice di Procedura Civile alle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, salvo essere poi frenato - come osservato<sup>9</sup> - all'indomani della declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 33 del d. lgs.

---

APICELLA, *Art. 118 c.p.a.*, in A. QUARANTA- V. LOPILATO, *Il processo amministrativo. Commentario al d.lgs. 104/2010*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 953 e ss.; M. ANDREIS, *Tutela cautelare e tutela sommaria nel processo amministrativo*, Giuffrè, Milano, 1996, *passim*; P. BACCARINI, *La tutela monitoria nel processo amministrativo*, Cedam, Padova, 2003, *passim*; F. CARINGELLA, *Misure cautelari, procedimenti sommari e giurisdizione esclusiva del G.A.*, in *Urb. ed app.*, 1999, p. 542; F. CARINGELLA - M. PROTTO, *Il nuovo processo amministrativo - La legge 21 luglio 2000 n. 205*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 734 e ss.; F. FRENI (a cura di), *La tutela cautelare e sommaria nel nuovo processo amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2011, *passim*; R. GAROFOLI - M. PROTTO, *Tutela cautelare, monitoria e sommaria nel processo amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2002, *passim*; A. MONACILIUNI, *Il procedimento monitorio e dintorni nel processo amministrativo*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it); V. PARISIO - F. GAMBATO SPISANI - G. PAGLIARI, *I riti speciali, ne Il nuovo processo amministrativo. Commentario sistematico diretto da Roberto Caranta*, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 696.

<sup>5</sup> Corte Cost., 28/06/1985 n. 190, in *Foro It.*, 1985, I, p. 1881.

<sup>6</sup> Cons. St., Ad. Plen., 30/03/2000 n. 1, in *Foro Amm.* . *C.di S.*, 2000, p. 768.

<sup>7</sup> F. CARINGELLA, *Misure cautelari, procedimenti sommari e giurisdizione esclusiva del G. A.*, op. cit., p. 545.

<sup>8</sup> N. SAITTA, *I giudizi in camera di consiglio nella giustizia amministrativa*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 305.

<sup>9</sup> A. LIBERATI, *Il processo innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali*, Cedam, Padova, 2006, p. 1530.

31/03/1998 n. 80<sup>10</sup>, che rispettivamente includevano nell'alveo di essa giurisdizione qualsiasi controversia concernente un pubblico servizio e qualsivoglia attività o prestazione pure di natura patrimoniale resa nell'ambito di un servizio di tal guisa. Come si accennava, l'art. 118 del Codice del Processo Amministrativo contempla il procedimento ingiuntivo nel processo amministrativo al riguardo dei diritti soggettivi di natura patrimoniale in materie di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

La formulazione appare assai infelice in ragione dell'esclusione che essa attua relativamente a pretese patrimoniali rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del Processo Amministrativo ma rimontanti al novero degli interessi legittimi. Molteplici sono i vuoti di tutela che rendono quasi ma non ancora compiuto il percorso di equiparazione tra creditori della Pubblica Amministrazione a seconda del tipo di situazione soggettiva alla base del credito e, per l'effetto, ancora non completamente conforme il citato art. 118 del d. lgs. 104/2010 nella parte in cui esso non faccia altresì riferimento alle pretese sottese agli interessi legittimi<sup>11</sup>.

D'altronde il Legislatore non poteva non essere a conoscenza della sussistenza di tali vuoti di tutela già nel vigore dei pregressi regimi normativi: basti pensare, tra le tante, ad una pronuncia<sup>12</sup> con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio aveva negato a un'impresa di trasformazione di pomodori l'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento per l'ottenimento di contributi dell'Unione Europea ritenendo essi emolumenti afferenti a una posizione di interesse legittimo, sebbene poi l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato abbia riconosciuto che la pretesa al finanziamento pubblico derivante direttamente dalla legge configura un diritto soggettivo ove il compito della Pubblica Amministrazione è finalizzato alla mera verifica dell'esistenza dei presupposti percettivi<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Corte Cost., 06/07/2004 n. 204, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), seguita da Corte Cost., 28/07/2004 n. 281, *ivi* e Corte Cost. 11/05/2006 n. 191, *ivi*.

<sup>11</sup> A. GIORDANO, *op. cit.*, p. 148.

<sup>12</sup> TAR Lazio, Roma, 29/03/2001 n. 2365, in *Dir. Giur. Agr. Amb.*, 2002, p. 67.

<sup>13</sup> Cons. Stato, Ad. Plen., 29/01/2014 n. 6, in *Foro Amm.*, 2/2014, p. 383.

Non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, quindi, non può essere azionata in via monitoria, la pretesa creditoria vantata dal Comune che non promani da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione ma derivi da una decisione di demolizione di un immobile del giudice penale; ciò in quanto essa demolizione riveste carattere accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce l'attuazione di un potere sanzionatorio autonomo - indi non residuale né sostitutivo - rispetto a quello autoritativo della Pubblica Amministrazione<sup>14</sup>.

È stata invece ritenuta rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la remunerazione dovuta dalla società di gestione dei servizi energetici (GSE S.p.A.) all'azienda proprietaria di un impianto fotovoltaico, stante - ex art. 133 comma prima lettera o del Codice del Processo Amministrativo - l'attrazione nell'alveo di tale giurisdizione di tutte le controversie attinenti ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione concernenti la produzione di energia ed essendo evidentemente la prefata società controllata per intero dal Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>15</sup>.

Ultimamente, con la sentenza 369/2020, la quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sede di Napoli) ha accolto l'opposizione presentata da un Comune avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della società proprietaria di una struttura alberghiera in cui erano stati inviati i residenti in uno stabile pericolante nelle more dell'effettuazione di lavori di consolidamento sulla base di una mera nota del Comando della Polizia Locale, pur conseguente e successiva ad alcuni provvedimenti autoritativi di sgombero dell'edificio. Secondo i magistrati del TAR partenopeo, non era azionabile al cospetto del giudice amministrativo il diritto di credito vantato dal privato nei confronti della Pubblica Amministrazione a cagione di una disposizione informale quantunque promanante dalla stessa, che, tuttavia, non poteva, soltanto in ragione della sua provenienza, assumere

<sup>14</sup> TAR Campania, Napoli, decr., 24/10/2017, n. 3859, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

<sup>15</sup> TAR Lazio, Roma, decr., 22/01/2016, n. 149, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

la natura di provvedimento autoritativo ex art. 133 comma primo lettera q del D. Lgs. 104/2010. Il decreto ingiuntivo è stato così revocato.

## 2. Il contesto applicativo.

Similmente a ciò che avviene nel rito civile, il procedimento per decreto ingiuntivo nel processo amministrativo ha una struttura bifasica, laddove il primo segmento è privo del contraddittorio fra le parti mentre il secondo è ipotetico e concerne l'eventuale opposizione del debitore ingiunto. Sono prove idonee a suffragare la petizione monitoria, *iuxta* applicazione del disposto dell'art. 635 del Codice di Procedura Civile<sup>16</sup>, i libri e i registri della Pubblica Amministrazione, salva l'attestazione di regolare tenuta a cura di notaio o altro funzionario autorizzato. Rispetto a quello civilistico, il procedimento monitorio amministrativo non può instaurarsi in relazione a crediti professionali in quanto le ipotesi di cui alle disposizioni dei nn. 2 e 3 del comma primo dell'art. 633 del Codice di Procedura Civile, relative alla corresponsione di onorari professionali, non rientrano nelle materie di cui al disposto dell'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo.

Ne deriva allora che, stante il rinvio ricettizio operato nello specifico ex art. 118 del d. lgs. 104/2010, il decreto ingiuntivo possa essere concesso dal giudice amministrativo per il pagamento di una somma di denaro risultante da credito certo, liquido ed esigibile<sup>17</sup> o per la consegna di una cosa mobile determinata<sup>18</sup> esclusivamente sulla base di prova scritta<sup>19</sup>. Secondo la giurisprudenza<sup>20</sup>, avallata dalla dottrina maggioritaria<sup>21</sup>, l'emissione del decreto ingiuntivo può avvenire anche ad opera del Presidente di una sezione

<sup>16</sup> A. RONCO, *Struttura e disciplina del rito monitorio*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 154.

<sup>17</sup> N. SAITTA, *Sistema di giustizia amministrativa*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 539.

<sup>18</sup> V. CAIANIELLO, *Manuale di diritto processuale amministrativo*, UTET, Torino, 2003, p. 1059.

<sup>19</sup> A. GIORDANO, *op. cit.*, p. 148.

<sup>20</sup> TAR Lazio, Roma, decr., 07/09/2000 n. 4, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

<sup>21</sup> V. CAIANIELLO, *op. cit.*, p. 1059; N. SAITTA, *I giudizi in camera di consiglio nella giustizia amministrativa*, *op. cit.*, p. 382.

piuttosto che del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, che è quello del luogo della sede legale dell'Amministrazione debitrice ossia intestataria degli atti in senso ampio (dunque ricomprendendovisi provvedimenti ed accordi) ex art. 13 del d. lgs. 104/2010.

Chi scrive ritiene che la provvisoria esecutività del decreto opposto ex art. 648 del Codice di Procedura Civile non possa aver ingresso nel procedimento monitorio amministrativo ove si accrediti - come giusto - la tesi (di cui si parlerà diffusamente nel prosieguo) della necessaria applicabilità del termine di cui al disposto del comma primo dell'art. 14 del d. l. 31/12/1996 n. 669, convertito in legge 28/02/1997 n. 30: ciò, infatti, implicherebbe la deroga di tale doverosa applicazione normativa a discrezione del giudice dell'opposizione.

### **3. Legitimità ad causam della Pubblica Amministrazione.**

Un interrogativo che ha sempre fatto discutere dottrina e giurisprudenza concerne la legittimazione della Pubblica Amministrazione a valersi della facoltà di presentare un ricorso per decreto ingiuntivo nante il giudice amministrativo.

Alla stregua di una vecchia impostazione - facente leva sul disposto del n. 1 del comma primo dell'art. 29 dell'ormai abrogato R.D. 26/02/1924 n. 1054 (Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato), secondo cui l'alveo della giurisdizione amministrativa fosse limitato esclusivamente alla delibazione dell'impugnativa proposta dai dipendenti (*melius*, impiegati) - poteva astrattamente ritenersi negata suddetta facoltà.

La mentovata impostazione, tuttavia, sembra stridere con il contenuto del combinato disposto degli artt. 24 e 111 comma secondo della Carta Costituzionale quanto alla parità degli strumenti processuali in favore di

soggetti pubblici e privati nella prospettiva dell'effettività della tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tant'è che in senso favorevole alla legittimazione della Pubblica Amministrazione a invocare l'emissione di decreto ingiuntivo da parte del giudice amministrativo si è attestata la coeva dottrina<sup>22</sup>.

Va però registrato un orientamento giurisprudenziale contrario del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un Comune nei confronti di una società di capitali in relazione ad un credito derivante da fattispecie connessa a materia di giurisdizione amministrativa esclusiva, ritenendo che, essendo possibile l'esecuzione coattiva dei propri crediti patrimoniali, la Pubblica Amministrazione debba esercitare i poteri di autotutela attribuitile dall'ordinamento e non può accedere al rito monitorio<sup>23</sup>.

La tesi del giudice veneto non può essere condivisa in quanto si palesa come fortemente sindacatoria e limitativa della discrezionalità amministrativa in punto di scelta dei mezzi di soddisfacimento delle proprie poste creditorie, oltre a elidere l'equo strumentario processuale in difensiva di consociati di diversa natura e, pertanto, il principio di eguaglianza.

#### **4. L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice amministrativo.**

L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice amministrativo si propone sempre con ricorso, come previsto dal disposto dell'art. 118 del d. lgs. 104/2010.

Varie perplessità sono emerse in dottrina e in giurisprudenza.

Anzitutto si è discusso sull'applicabilità alla fase oppositiva di cui si sta discettando del termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del

<sup>22</sup> E. A. APICELLA, *Art. 118 c.p.a.*, in A. QUARANTA- V. LOPILATO, *op. cit.*, p. 962.

<sup>23</sup> TAR Veneto, *decr.*, 02/02/2009 n. 2, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)



decreto *ex art.* 645 del Codice di Procedura Civile. Numerose sentenze hanno militato per l'applicazione del termine medesimo<sup>24</sup>, sebbene alcuni autori abbiano sostenuto la necessità di configurazione del termine di sessanta giorni in ragione del fatto che l'opposizione introduca un procedimento a cognizione piena<sup>25</sup>.

Del resto, ove si ammetta che la fase conseguente all'opposizione sia a cognizione piena, si deve asseverare l'imprescindibilità della procedibilità in seno al Collegio<sup>26</sup> e in udienza pubblica, essendo piuttosto la camera di consiglio sede tipica di un giudizio sommario e, come tale, palesandosi incompatibile con le regole della cognizione piena.

Altra questione riguarda la necessità del deposito del ricorso oppositivo nel termine decadenziale di quaranta giorni o la sufficienza della notifica a parte resistente e ad almeno uno dei controinteressati ai fini dell'instaurazione della fase di opposizione.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, facendo leva sul disposto dell'art. 21 della legge 1034/1971 (rimasto inalterato all'interno del disposto dell'art. 118 del Codice del Processo Amministrativo), ha sposato la prima tesi<sup>27</sup>, seppure non siano mancati arresti contrari<sup>28</sup>.

Quantunque, il deposito del ricorso oppositivo, *iuxta* disposto del comma primo dell'art. 45 del d. lgs. 104/2010, deve avvenire nel termine di trenta giorni dall'ultima delle notifiche obbligatorie<sup>29</sup>.

L'opposizione che abbia esito positivo culmina con l'annullamento. A una diversa formula - quella della revoca - si deve invece approdare qualora il decreto ingiuntivo venga vittoriosamente opposto a cagione della sopravvenuta declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice

<sup>24</sup> Cons. St., 05/04/2003, n. 1804, in *Foro Amm. - C. d. S.*, 2003, p. 1272; TAR Molise, 16/07/2003, n. 489, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

<sup>25</sup> N. SAITTA, *Sistema di giustizia amministrativa*, op. cit., pp. 544/545.

<sup>26</sup> M. LIPARI, *Giudicato e giudizi sommari*, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), par. 7.

<sup>27</sup> Cons. St., 27/12/2004, n. 8242 e 19/04/2010, n. 2189 (tutte in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

<sup>28</sup> TAR Calabria, Catanzaro, 08/05/2002, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)

<sup>29</sup> Cons. St., 10/11/2010, n. 7998 e 28/05/2010, n. 3404; TAR Sicilia, Catania, 12/04/2003, n. 653 (tutte in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

amministrativo che lo abbia emesso. Ciò in quanto la revoca integra una pronuncia non costitutiva - a differenza dell'annullamento - che meglio si presta a definire una situazione di originaria inesistenza.

## **5. L'ottemperabilità del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice amministrativo.**

Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice amministrativo è equiparabile ad una sentenza passata in giudicato, rispetto a cui il debitore ingiunto ha un obbligo conformativo e non può in alcun modo sollevare questioni non dedotte né spiegare eccezioni non formulate nel sotteso eventuale giudizio oppositivo. Al riguardo si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza<sup>30</sup>.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il decreto ingiuntivo *de quo* integra condizione di procedibilità dell'azione esecutiva al cospetto dell'autorità giurisdizionale amministrativa se il debitore messo a conoscenza della sua esistenza non coltiva tempestivamente l'opposizione<sup>31</sup>.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha asserito, in accoglimento di un ricorso proposto *ex art.* 112 del Codice del Processo Amministrativo da un privato creditore di un'Azienda Sanitaria in forza di decreto ingiuntivo non opposto e come tale divenuto definitivamente esecutivo, che l'impugnabilità del provvedimento monitorio fosse ammessa soltanto a mezzo di revocazione oppure opposizione di terzo<sup>32</sup>.

A differenza del decreto ingiuntivo, non è ottemperabile l'ordinanza emessa *ex art.* 186 *bis* del Codice di Procedura Civile nei confronti della Pubblica Amministrazione in seno ad un giudizio estintosi, costituendo questa provvedimento anticipatorio attinente all'obbligazione di base dedotta in

<sup>30</sup> Cons. St., 28/03/1998, n. 372; TAR Lazio, Roma, 01/12/2009, n. 12266, e 17/04/2010, n.18411; TAR Lazio, Latina, 24/01/2012, n. 47 (tutte in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

<sup>31</sup> Cons. St., 14/01/2009, n. 103.

<sup>32</sup> TAR Campania, Salerno, 29/04/2010, n. 5152; TAR Campania, Napoli, 28/05/2009, n. 2983 (tutte in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

giudizio ma non sottesa a un accertamento definitivo in ragione dell'esperibilità di nuovo giudizio sull'obbligazione medesima<sup>33</sup>. Se appare pacifica l'ottemperabilità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice amministrativo, la giurisprudenza ha assunto posizioni diametralmente opposte sull'ammissibilità del ricorso in ottemperanza prima del decorso del termine di centoventi giorni previsto dal comma primo dell'art. 14 del d. l. 31/12/1996 n. 669, convertito in legge 28/02/1997 n. 30. Talune decisioni hanno sostenuto l'inapplicabilità di tale termine al menzionato ricorso sulla base della constatazione della mancanza di espressi richiami normativi al lume della considerazione della prescrizione di esso alle esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e in ragione della non sussumibilità del giudizio di ottemperanza nell'ambito delle azioni esecutive in generale<sup>34</sup>. Altri arresti hanno invece ritenuto che la decorrenza di tale termine integrasse condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della Pubblica Amministrazione con conseguente rilevabilità d'ufficio dell'eventuale difetto<sup>35</sup>.

## 6. Conclusioni.

Le riflessioni che precedono dovrebbero indurre il Legislatore talora ad una rivisitazione talaltra ad una riformulazione delle disposizioni in materia di procedimento per decreto ingiuntivo nel processo amministrativo.

Anzi, la presenza di un Codice a fronte del mero e acritico trapianto di un istituto che nasce in ambito civilistico<sup>36</sup> rende sostanzialmente vana la pur formalmente perseguita finalità di omogeneizzazione delle tutele

<sup>33</sup> Cons. St., 07/03/2019, n. 1677, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

<sup>34</sup> TAR Campania, Napoli, 30/06/2005, n. 9144, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it); TAR Lazio, Roma, 17/11/2008, n. 10251, in *Foro It.*, 2009, 3, 3, 175.

<sup>35</sup> TAR Lazio, Latina, 10/01/2008, n. 25; TAR Lazio, Roma, 24/01/2008, n. 531; TAR Campania, Salerno, 12/01/2009, n. 23; TAR Calabria, Catanzaro, 01/07/2010, n. 1416; TAR Umbria, 05/08/2013, n. 423 (tutte in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)).

<sup>36</sup> N. SAITTA, *I giudizi in camera di consiglio nella giustizia amministrativa*, op. cit., p. 382.

ordinamentali. Senza indulgere in tendenze esterofile, si potrebbe ad esempio trarre spunto dal diritto processuale amministrativo francese, laddove la legge 2000/597, in materia di *procédures d'urgence devant le juge administratif*<sup>37</sup>, ha disciplinato un'amplissima potestà ingiuntiva del giudice amministrativo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Sullo sfondo campeggia sempre l'esigenza di rendere il diritto allineato all'ordine delle cose<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> M. FOULETIER, *La loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives*, in *Revue française de droit administratif*, 2000, p. 968; B. PACTEAU, *Vu de l'intérieur: loi du 30 juin 2000, une réforme exemplaire*, in *Revue française de droit administratif*, 2000, p. 962.

<sup>38</sup> P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Bari, 1996, *passim*.